



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Immediata esecuzione

N. 63

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.**

Data 29/09/2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **16,30** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **25 settembre 2017 Prot. n. 11405** previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) DI PRIMA Tommaso	si		7) MIGLIORE Massimiliano		si
2) FIANDACA Daniela	si		8) GULINO Giuseppina	si	
3) MASCELLINO Francesco	si		9) PIZZUTO Angelo		si
4) DI GANGI Maria Elena	si		10) GIACOMARRA Francesco	si	
5) GIACOMARRA Enza	si		11) VENTIMIGLIA Calogero	si	
6) GANGI Epifanio Salvatore	si		12) MURATORE Floriana		si

Presenti n.9

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio .

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Calogera Di Gangi;

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto .

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, sulla scorta delle direttive dell'Amministrazione Comunale, sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : **“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.”** :

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di G.C. n. 29 del 24/03/2015 ;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere, entro il 31 dicembre 2018, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso :

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo :
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero che, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, co. 2, T.U.S.P. ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni :

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castellana Sicula e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire

economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato, infine, che ai sensi dell' art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 *“Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”* ;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A “Modello standard dell’atto di ricognizione” costituito dalle schede tecniche approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e nell’allegato B, descrittivo, “Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche”, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituiscono aggiornamento al “Piano operativo di razionalizzazione”;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per ciascuna società, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate a quanto oggetto della presente deliberazione e al “Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche” allegato;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castellana Sicula alla data del 23 settembre 2016;

2. Di approvare il “Modello standard dell’atto di ricognizione” (allegato A) e il “Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche” (allegato B), che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità *ex* D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P;
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Castellana Sicula, li 21/09/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dr. Vincenzo Scelfo

Il Sindaco
f.to Francesco Calderaro

Il Presidente introduce il punto all'od.g. dando lettura della suddetta proposta e cede la parola all'Assessore Bellomo per relazionare sull'argomento dato che la proposta reca anche la firma del Sindaco;

L'Assessore Bellomo riferisce che il D.Lgv 19/08/2016 n. 175 modificato dal D.Lgv n. 100/2017, impone la revisione delle partecipazioni societarie. Il Comune di Castellana Sicula partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Alte Madonie Ambiente s.p.a.;
2. A.M.A. Rifiuto è Risorsa;
3. SRR Palermo Provincia Est;
4. So.Svi.Ma. s.p.a;

Le prime tre sono previste dalla legge, mentre per quanto riguarda la So.Svi.Ma. la stessa svolge un ruolo di promozione dello sviluppo locale. Inoltre, è impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali relativi a: Patto Territoriale delle Madonie, Patto Territoriale per l'Agricoltura delle Madonie; APQ "Sviluppo Locale" oltre alla SUAP delle Madonie. Vero è che il numero degli Amministratori è superiore al numero degli impiegati e il fatturato medio non supera i 500mila euro, però l'Amministrazione ritiene che la So.Svi.Ma. vada mantenuta per espletare e terminare compiti affidati in passato. Inoltre, comunica che, in data 21 settembre 2017, con nota prot. n. 11253 la So.Svi.Ma. ha comunicato che il C.d.A. nella seduta del 05 settembre 2017, ha previsto la riduzione del numero degli amministratori da sette a tre.

Il consigliere Giacomarra Francesco comunica al Presidente che farà il suo intervento a conclusione e dopo aver sentito i consiglieri presenti che volessero intervenire;

Nessun consigliere chiede di intervenire e prende la parola il Sindaco;

Il Sindaco nell'ottica della spending review si sta tentando di diminuire la partecipazione alle società partecipate non utili e indispensabili ai fini Istituzionali degli Enti. Al fine di dare un indirizzo univoco in merito alle partecipazioni societarie, si sono riuniti i Segretari comunali ed i Funzionari Responsabili di Settore delle Madonie. Come Sindaco e a capo di questa Amministrazione ritiene che non possiamo uscire da So.Svi.Ma. in quanto è l'unica società che sta portando avanti iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali per il territorio e che ci consente di poter partecipare in ATS a diversi bandi. In questo momento uscire da So.Svi.Ma sarebbe un errore e pertanto invita il consiglio a votare favorevolmente il punto posto all'o.d.g.

Il consigliere Giacomarra Francesco sottolinea che per lui è al quanto strano ciò che afferma il Sindaco in quanto l'indirizzo politico va dato dalla politica e non dei Funzionari. Lamenta, inoltre, che mantenere So.Svi.Ma non è essenziale, considerato il fatto che alcuni Consigli Comunali madoniti vorrebbero uscirsene. In ogni caso ribadisce, che la scelta di rimanere o meno in So.Svi.Ma. è dettata solo da una volontà politica. Entrando nel merito dell'allegato "A" alla proposta di delibera in merito alla So.Svi.Ma. ribadisce la mancanza di due condizioni previste della legge: 1) trattasi di società con numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti; 2) fatturato medio non superiore a 500mila euro nel triennio precedente. Ricorda ai signori consiglieri che nel 2015 il consigliere Di prima Tommaso, oggi Presidente del consiglio e il consigliere Calderaro, oggi Sindaco, la stessa proposta inserita all'o.d.g. del Consiglio la prima volta l'hanno rinviata. Successivamente addirittura hanno deliberato di non approvare il piano di razionalizzazione. In merito alla comunicazione fatta da So.Svi.Ma sulla riduzione del numero degli amministratori non significa nulla, in quanto tali modifiche dovranno essere sottoposte alla definitiva approvazione dell'Assemblea dei Soci. Per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti fatti da So.Svi.Ma. e tanto dichiarati dal Sindaco afferma che le stesse funzioni e compiti potrebbero essere svolte da altre società altrettanto capaci. Conclude affermando che si riserva di parlare delle altre tre società dopo aver sentito gli interventi dei consiglieri presenti.

L'Assessore Bellomo da lettura di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgv 19 agosto 2016 n. 175 comma 7. *“Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei Patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997”*.

Il Sindaco afferma che questa Amministrazione vuole mantenere le quote di partecipazione a So.Svi.Ma. senza ma e senza se;

Il Consigliere Ventimiglia comunica di apprendere da questo consesso che la volontà politica non esiste più. Spiega ai giovani consiglieri che è utile fare riunioni tra funzionari ma quello che decide tutto è la politica. Entrando nel merito dell'argomento, soprattutto, per quanto riguarda So.Svi.Ma. ricorda a tutti che l'ex Sindaco Di Martino ne ha fatto una battaglia politica, motivando la nullità di So.Svi.Ma. e riferendosi al Sindaco afferma che non è vero che non si può uscire da So.Svi.Ma., Inoltre, vorrebbe spiegato dagli ex consiglieri Di Prima, oggi Presidente del Consiglio e Calderaro, oggi Sindaco, perché nel 2015 lo stesso argomento in prima seduta è stato rinviato per delle integrazioni, mentre nella seduta successiva, i due consiglieri di cui sopra, hanno votato contro. Hanno ritenuto di non seguire quanto proposto dall'ex Sindaco. Afferma, ancora il consigliere, che vuole seguire la linea intrapresa dall'ex Sindaco e dichiara ancora una volta che da So.Svi.Ma. si può uscire, basta solo averne la volontà politica.

Il Presidente precisa che la scelta è chiara: per motivi di natura espressamente politica da So.Svi.Ma non si esce, l'argomento è chiuso.

A questo punto pone a votazione l'argomento posto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- La proposta di deliberazione di cui sopra;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. come recepito in Sicilia con LR 30/00;
- l'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- i pareri tecnico e di contabilità espressi sulla proposta del predetto atto;
- il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

Con voti favorevoli n. 7 (consiglieri di maggioranza) e contrari n. 2 (Giacomarra Francesco e Ventimiglia Calogero) resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castellana Sicula alla data del 23 settembre 2016;
2. Di approvare il “Modello standard dell'atto di ricognizione” (allegato A) e il “Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche” (allegato B), che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità *ex* D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Il Presidente

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 7 (consiglieri di maggioranza) e contrari n. 2 (Giacomarra Francesco e Ventimiglia Calogero) resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Alle ore 17,30, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. la seduta è sciolta.



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 21/09/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .

Li 21/09/2017

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to D.ssa Vincenzina Di Girgenti

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Tommaso Di Prima

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Daniela Fiandaca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Calogera Di Gangi

CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,

A T T E S T A ;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo://www.comune.castellanasicula.pa.it per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ fino al _____ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data: 29/09/2017

- [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 29/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogera Di Gangi
